

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. C. 3169, approvata dal Senato, C. 361 La Russa, C. 562 Bianconi, C. 959 Vezzali, C. 1430 Giancarlo Giorgetti, C. 1475 Carrescia, C. 1643 Nastri, C. 1646 Cristian Iannuzzi, C. 1677 Catanoso Genoese, C. 2068 Palmizio, C. 2192 Crivellari e C. 2263 Greco (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
ALLEGATO (<i>Emendamenti dei Relatori</i>)	9
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4

SEDE REFERENTE

Martedì 20 ottobre 2015. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

C. 3169, approvata dal Senato, C. 361 La Russa, C. 562 Bianconi, C. 959 Vezzali, C. 1430 Giancarlo Giorgetti, C. 1475 Carrescia, C. 1643 Nastri, C. 1646 Cristian Iannuzzi, C. 1677 Catanoso Genoese, C. 2068 Palmizio, C. 2192 Crivellari e C. 2263 Greco.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 ottobre 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato degli emendamenti alla proposta di legge C. 3169, adottata come testo base (*vedi allegato*). A nome anche del Presidente della IX Commissione, onorevole Meta, fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 10 di mercoledì 21 ottobre, affinché le Commissioni possano avviare l'esame degli emendamenti nella seduta convocata per domani dopo la seduta antimeridiana dell'Assemblea.

Alessia MORANI (PD), *relatrice per la II Commissione*, rileva che gli emendamenti da lei presentati si riferiscono agli articoli 1 e 2 del testo, aventi ad oggetto rispettivamente i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali. Tali emendamenti intervengono sulle pene nonché sulla definizione delle condotte, alla luce anche degli emendamenti già presentati. In particolare fa presente che è stata inserita una clausola di chiusura all'aggravante applicabile in caso di fuga, secondo cui la pena non può essere inferiore a 5 o 3 anni,

a seconda che si tratti di omicidio o lesioni. Ritiene che questa clausola consenta di limitare il rischio di incentivare la fuga a causa dell'entità delle pene previste per i predetti reati.

Paolo GANDOLFI (PD) fa presente che gli emendamenti 6.500 e 6.501 da lui presentati, il cui contenuto riprende quello di altri emendamenti presentati e si inserisce nella linea di alcuni contributi inviati sul provvedimento, intendono riportare la sanzione accessoria della revoca della patente nell'alveo del codice della strada, mantenendone quindi la qualificazione di sanzione amministrativa, graduando inoltre il periodo di inibizione alla guida nel territorio nazionale in ragione della gravità del reato commesso. Osserva che tale modifica, oltre a dare una maggiore coerenza all'impianto sanzionatorio, assicura l'effettività dell'applicazione di tali sanzioni, eliminando la possibilità discrezionale del giudice al momento della valutazione del reato.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene opportuno, anche a nome del Presidente della IX commissione, onorevole Meta, convocare immediatamente una riunione congiunta degli Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, al fine di programmare i lavori delle Commissioni in considerazione della circostanza che la proposta di legge in esame è inserita nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 26 ottobre prossimo. In tale riunione si potrebbe anche valutare l'opportunità di prevedere la prosecuzione della seduta convocata domani alle ore 14.30, al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

ALLEGATO

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. C. 3169, approvata dal Senato, C. 361 La Russa, C. 562 Bianconi, C. 959 Vezzali, C. 1430 Giancarlo Giorgetti, C. 1475 Carrescia, C. 1643 Nastri, C. 1646 Cristian Iannuzzi, C. 1677 Catanoso Genoese, C. 2068 Palmizio, C. 2192 Crivellari e C. 2263 Greco.

EMENDAMENTI DEI RELATORI

ART. 1.

Al comma 1, capoverso « ART. 589-bis », al primo comma premettere il seguente:

« Chiunque cagiona la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni. ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 589, secondo comma, sono soppresse le parole: « sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle »;

1. 500. La Relatrice per la II Commissione.

Al comma 1, capoverso « ART. 589-bis », terzo comma, sostituire le parole: con la reclusione da sette a dieci anni con le seguenti: con la reclusione da quattro a dieci anni.

Conseguentemente al medesimo capoverso:

a) *sostituire il quarto comma con il seguente:*

« La pena di cui al comma precedente si applica altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona. »;

b) *sostituire il quinto comma con il seguente:*

« Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima, la pena è diminuita fino alla metà. »;

Conseguentemente al capoverso « ART. 589-ter » sostituire le parole: da un terzo

alla metà con le seguenti: da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni.

1. 501. La Relatrice per la II Commissione.

ART. 2.

Al comma 1, capoverso « ART. 590-bis », al primo comma premettere il seguente:

« Chiunque cagioni ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. »;

Conseguentemente al medesimo capoverso:

a) sostituire, al primo comma, le parole: con la reclusione da due a quattro anni *con le seguenti:* con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime;

b) sostituire, al terzo comma, le parole: con la reclusione da nove mesi a due anni *con le seguenti:* con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime;

c) sopprimere il quinto comma;

d) sostituire il sesto comma con il seguente: Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima, la pena è diminuita fino alla metà.

Conseguentemente al capoverso « ART. 590-ter » sostituire le parole: da un terzo alla metà *con le seguenti:* da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.

Conseguentemente sopprimere il capoverso « ART. 590-quinquies ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

« d) all'articolo 590, terzo comma, primo periodo, sono soppresse le parole « sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle ».

2. 500. La Relatrice per la II Commissione.

ART. 6.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) sostituire alla lettera a) il numero 1) con il seguente:

« al comma 2, il quarto periodo è sostituito dai seguenti:

“ Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente del luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, alla guida sul territorio nazionale nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza.” ».

6. 501. Il Relatore per la IX Commissione.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 per i reati di cui all'articolo 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca. Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis. Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga ovvero fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro.

3-ter. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto pe-

riodo del comma 2 per i reati di cui agli articoli 589-bis, primo comma, e 590-bis del codice penale, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis. Il termine è ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga ovvero fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro. ».

Conseguentemente dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) aggiungere all'articolo 219, comma 3-ter, in fine, le seguenti parole: « fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 222 »;

6. 500. Il Relatore per la IX Commissione.